



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 294 del 12-03-2013

Registro Settore n. 115 del 12-03-2013



COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006 - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n. 9/VVA_8 del 30/1/2007 e ss.mm.ii.) - Impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui al Decreto della Regione Marche n. 9/VVA_8 del 30/1/2007 e ss.mm.ii.) presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. in data 29/7/2011, assunta al prot. n. 31550 in pari data, per la proseguire la gestione di un impianto di gestione di rifiuti situato in località Castellano – Porto Sant'Elpidio;

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni inerenti l'impianto in oggetto:

- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 9/VAA_08 del 30/1/2007 recante "L.R. 07/04 artt. 9 e 11; D.Lgs. 59/05 - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale";
- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 63/VAA_08 del 28/6/2007 recante "L.R. 7/2004, D.Lgs. 59/2005. - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Decreto n. 9/VAA_08 del 30/01/07, dichiarazione di non sostanzialità e modifiche al decreto";
- Determinazione del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 6860/GEN del 30/11/2007 recante "D.Lgs n. 152/06 - D. Lgs n.36/03. Individuazione area di conferimento dei rifiuti stabilizzati derivanti dalla bonifica dell'area ex FIM presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Castellano nel comune di Porto S.Elpidio";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 439/GEN – 38/SET del 4/5/2010 recante "Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio":
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente all'introduzione del codice CER 200133* (batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie);

- integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801);
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito (D1) in discarica per rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 040106 (fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo).
- **Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1129/GEN – 81/SET del 5/10/2010** recante “Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2010”;
- **Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN – 83/SET del 6/10/2010** recante “D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M. 3/8/2005. *“Richiesta sottocategoria per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005”*;
- **Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1535/GEN – 101/SET del 16/12/2010** recante “D.Lgs. n. 152/2006 - *Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio*”:
- *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
 - *la modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
 - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio con l'introduzione delle operazioni di trasferimento di rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, con le modalità e nel rispetto delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici approvati con il presente atto, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti: CER 150101 – carta (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150102 – plastica (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150106 – multimateriale (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi;*
 - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio;*
 - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio.*
- **Determinazione dirigenziale n. 1095/GEN – 49/SET del 3/8/2011** recante “D.Lgs. n. 152/2006 - *Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio*” con la quale vengono specificate alcune modifiche non sostanziali, preventivamente autorizzate dagli enti competenti, con lo scopo di migliorare e ottimizzare il lavoro di gestione delle varie attività esercitate, consistenti in:
- a) *prosecuzione paratia già realizzata a protezione dell'impianto di biogas;*
 - b) *realizzazione collettore fognario a servizio della discarica;*
 - c) *distributore carburante a servizio mezzi aziendali e relativa cisterna di stoccaggio;*
 - d) *ampliamento palazzina uffici e posizionamento container per servizi;*
 - e) *riposizionamento serbatoio GPL;*
 - f) *modifica collettore di adduzione del percolato all'impianto chimico-fisico.*
- **Determinazione dirigenziale n. 1248/GEN – 60/SET del 19/9/2011** recante “*Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011*”.
- **Determinazione dirigenziale n. 1416/GEN – 75/SET del 20/10/2011** – recante “*Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011 – INTEGRAZIONE*”.
- **Autorizzazione n. 8/60 del 28/4/2011** rilasciata dal TENNACOLA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione dirigenziale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, rilasciata dal Dirigente della Regione Marche con Decreto n. 9/VVA_8 del 30/1/2007, e successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, alla **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** per l'esercizio dell'impianto esistente situato in località Castellano nel comune di Porto S. Elpidio (FM) come di seguito specificato:

a) **discarica (D1) per rifiuti non pericolosi** (*impianto rientrante nelle attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*), così classificata ai sensi dell'articolo 4, comma b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti*", nei limiti volumetrici ancora disponibili come indicato negli elaborati (Tavole 3.3.1, 3.2.1, 3.2.2 e 3.3) allegati alla nota datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A) e B) al presente atto;

b) **impianto di trattamento (D9) chimico-fisico** di rifiuti speciali non pericolosi (*impianto rientrante nelle attività di cui all'allegato VIII, punto 5.3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*), per la gestione del percolato da discarica, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.6, dell'allegato "B" al presente atto.

2. Di **rinnovare**, altresì, l'autorizzazione delle seguenti operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti:

a) **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7, dell'allegato "B" al presente atto;

b) **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**), nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7, dell'allegato "B" al presente atto;

c) **messa in riserva (R13)** di rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7 al punto B.2.2, dell'allegato "B" al presente atto;

d) **operazioni di trasferimento** di rifiuti non pericolosi, con le modalità e nel rispetto, in particolare, delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici richiamati al punto B.2.8, dell'allegato "B" al presente atto, limitatamente alle tipologie di rifiuti ivi riportate.

3. Di **confermare**, inoltre, l'autorizzazione già rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1133/GEN – 83/SET** del **6/10/2010** recante "*D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M 3/8/2005. "Richiesta sottocategoria*



per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005", relativamente:

- a) alla **classificazione in sottocategoria** della discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, della porzione di discarica denominata porzione B negli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.9 dell'allegato "B" al presente atto;
 - b) all'**ammissione in deroga**, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ai valori limite fissati dall'articolo 6 dello stesso decreto, nell'area di discarica classificata sottocategoria con il presente atto, di valori più elevati limitatamente ai parametri ed ai rifiuti di cui alla tabella riportata al punto B.2.9, dell'allegato "B" al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
 - c) al mantenimento dello **smaltimento dei rifiuti non pericolosi** – elencati nella tabella riportata al punto B.2.14, dell'allegato "B" al presente atto - che abbiano una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, in deroga al valore fissato dall'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto, nell'area di discarica classificata in sottocategoria nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.9, dell'allegato "B" al presente atto.
4. Di **prendere atto** che con determinazione dirigenziale n. 6860/GEN del 30/11/2007 della Provincia di Ascoli Piceno, è stata individuata nell'ambito del perimetro, dei profili e dei volumi già autorizzati della discarica, un'area della superficie di circa mq 5.600 dove poter collocare i rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica dell'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio, nel rispetto delle prescrizioni indicate al punto B.2.10, dell'allegato "B" alla presente autorizzazione.
5. Di **autorizzare**, infine, lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali di cui al precedente punto 1. lett. b), nella pubblica fognatura recapitante all'impianto di depurazione di Porto Sant'Elpidio, avente una capacità di progetto di 48.000 ab/eq, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.6, dell'allegato "B" al presente atto.
6. Di **stabilire** che il soggetto autorizzato ha l'obbligo del rispetto delle prescrizioni, dei valori limite, frequenza dei controlli e metodiche analitiche di controllo riportate nell'allegato "A" e nell'allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
7. Di **stabilire**, inoltre, che il gestore dell'impianto debba provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
- a) *comunicazione di inizio e fine attività:*
 - il gestore dell'impianto, entro 30 giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento dell'impianto, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte modificata;
 - la medesima comunicazione deve essere effettuata non oltre 30 giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;
 - b) *verifica dell'adeguamento:*
 - in seguito alla realizzazione degli interventi di adeguamento, il gestore effettua i controlli previsti all'Allegato B, con le modalità e nei termini ivi prescritti, dando preventiva comunicazione delle date di effettuazione degli stessi all'Autorità Competente ed al Comune di Porto S. Elpidio;

c) *gestione dell'impianto:*

- il gestore dovrà rispettare gli adempimenti previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- la formazione di cattivi odori deve essere ridotta e contenuta il più possibile;

d) *fasi critiche della gestione dell'impianto:*

- sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell'Allegato B i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di avvenuto adeguamento complessivo dell'impianto o, in qualsiasi caso, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori di emissione attesi in tali fasi, tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) *altre prescrizioni generali relative ai controlli:*

- il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

f) *inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività:*

all'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.



8. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e/o delle relative prescrizioni. Il gestore, inoltre, è tenuto a comunicare l'eventuale variazione di titolarità nella gestione dell'impianto, secondo i modi ed i termini di cui dell'art. 29-nonies, comma 4, D. Lgs. 152/06.
9. Di **mettere a disposizione** per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell' art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del presente atto, dei precedenti e dei successivi eventuali aggiornamenti presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 113 – Fermo.
10. Di **rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini. Si ricorda, infine, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
11. Di **trasmettere** copia conforme in bollo del presente atto all'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. ed in copia conforme al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Servizio Impiantistica Regionale, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla Polizia

Provinciale di Fermo; l'originale del presente atto è depositato agli atti presso la segreteria generale di questa Provincia.

12. Di **pubblicare** gli estremi della presente determinazione nel sito web della Provincia di Fermo.

AVVERTE

che l'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è condizionata alla presentazione o **aggiornamento**, entro 60 giorni dal ritiro della presente autorizzazione, da parte del soggetto autorizzato, pena la decadenza della stessa autorizzazione, **delle seguenti garanzie finanziarie**, rispettivamente da prestare, **a favore della Provincia di Fermo**, per ciascuna delle operazioni di recupero o smaltimento autorizzate con il presente atto:

- **per l'esercizio delle operazioni di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (D1)** il soggetto autorizzato deve prestare le seguenti **garanzie finanziarie** determinate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008 per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta.

Gli importi di tali delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura sono determinati come segue:

- a) **€. 2.971.195,00 per la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura**, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/03, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003;
- b) **€. 5.291.843,00 per la gestione successiva alla chiusura della discarica**, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03;
- **per l'esercizio dell'impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi D9** il soggetto autorizzato deve prestare la **garanzia finanziaria**, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, per un importo di €. 75.000,00 (settantacinquemila);
- **per l'esercizio delle operazioni di:**
 - **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani;
 - **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - **messa in riserva (R13)** di rifiuti speciali non pericolosi e urbani da raccolta differenziata;
 - **operazioni di trasferimento** di rifiuti non pericolosi;il soggetto autorizzato deve prestare la **garanzia finanziaria**, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, per un importo complessivo di €. 76.060,00 (settantaseimilasessanta);

RAMMENTA



- La presente autorizzazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 2, del D.Lgs. 152/06, ha validità pari ad **8 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (30/1/2012), e quindi, avrà scadenza il 30 gennaio 2020.**
- Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il gestore, per l'ulteriore rinnovo dell'AIA, dovrà presentare all'Autorità competente, sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda in bollo corredata dalla relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4, del citato decreto.

INFORMA

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte dell'Autorità competente, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI



Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI





INDICE

ALLEGATO A

A.1 Prescrizioni relative al “Quadro di riferimento progettuale”

A.2 Prescrizioni relative al “Quadro di Riferimento Ambientale”

A.3 Prescrizioni aggiuntive relative al “Quadro di riferimento progettuale”

ALLEGATO B

B.1 Adeguamento alle migliori tecniche disponibili

B.2 Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo

B.2.1 Prescrizioni relative alla costruzione della vasca di abbancamento dei rifiuti in discarica (D1)

B.2.2 Prescrizioni relative alla gestione della discarica (D1)

B.2.3 Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino della discarica (D1)

B.2.4 Prescrizioni relative alla gestione post- operativa della discarica (D1)

B.2.5 Prescrizioni relative alla gestione dei sistemi di captazione e valorizzazione energetica del biogas.

B.2.6 Prescrizioni in materia di scarichi, di gestione e pretrattamento rifiuti nell'impianto di trattamento chimico-fisico D9

B.2.7 Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13

B.2.8 Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di trasferimento dei rifiuti non pericolosi:

*B.2.9 Prescrizioni relative all'esercizio della porzione di **discarica classificata come sottocategoria** per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, già autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN – 83/SET del 6/10/2010:*

B.2.10 Prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'area di abbancamento dei rifiuti speciali provenienti dall'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio

B.2.11 Prescrizioni in materia di inquinamento acustico

B.2.12 Prescrizioni in materia di emissioni al suolo

B.2.13 Prescrizioni relative ai disturbi e rischi

B.2.14 Prescrizioni relative alla protezione fisica degli impianti

B.2.15 Prescrizioni relative alla dotazione di attrezzature di protezione, formazione ed addestramento del personale

B.2.16 Prescrizioni generali relative al monitoraggio

B.2.17 Prescrizioni di carattere generale

B.3 Controlli a carico degli Enti

B.4 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

ALLEGATO C

Documento istruttorio



ALLEGATO A

A.1 Prescrizioni relative al “Quadro di riferimento progettuale”

Il progetto concernente gli interventi di abbancamento è conforme ai requisiti costruttivi e gestionali richiesti dall'Allegato I, pgf. da 2.1 a 2.10 del D.Lgs. n. 36/2003 eccetto che per l'aspetto riguardante la copertura superficiale finale e per il rivestimento al fondo delle scarpate, comunque ritenute entrambe conformi per equivalenza a quanto richiesto dal medesimo decreto.

1. Il gestore dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente ed al Comune della data di inizio e di fine delle singole fasi di approntamento delle vasche di abbancamento della discarica.
2. Il materiale di scavo dovrà essere prioritariamente utilizzato per attività di risistemazione ambientale dell'area, per la copertura giornaliera dei rifiuti ed eventualmente per la realizzazione degli interventi con terre armate consolidamenti a monte della nuova vasca indicati in progetto; il conferimento del materiale in altro sito dovrà essere comunicato all'Autorità Competente; il terreno proveniente dagli sbancamenti che verrà utilizzato per le operazioni di cui sopra, dovrà essere depositato nell'area indicata nelle planimetrie presentate in sede di domanda; il rilevato dovrà essere stabile e garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
3. La viabilità interna, anche in fase di cantiere, dovrà essere adeguatamente segnalata, in modo da evitare il rischio di incidenti degli automezzi in transito.
4. Il gestore deve presentare all'Autorità Competente un piano di massima relativo al destino dei manufatti interni all'area di discarica, al momento della sua futura dismissione e comunque prima della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A.2 Prescrizioni relative al “Quadro di Riferimento Ambientale”

5. Le acque eventualmente emunte durante la fase di cantiere non dovranno provocare un eccessivo aumento della torbidità del corpo recettore. Si impone il rispetto del limite di 80 mg/l per i solidi sospesi. Nel caso in cui esse venissero in contatto con parti meccaniche contaminate da oli deve anche essere rispettato il limite di 5 mg/l per gli idrocarburi totali.
6. Il gestore dovrà comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, con congruo anticipo, la data di inizio lavori che comportano movimentazione di terra, nonché attenersi al rispetto delle norme di tutela che in caso di ritrovamenti archeologici impongono la sospensione dei lavori e la contestuale comunicazione alla Soprintendenza stessa.
7. In caso di emergenze ambientali derivanti da danneggiamenti accidentali dovuti a cause straordinarie, non prevedibili o da errori umani nella gestione del processo, i lavoratori, opportunamente istruiti, metteranno in atto immediatamente le procedure e le misure di sicurezza del caso per evitare o contenere il danno, previo allertamento delle autorità competenti.
8. In ogni caso si prescrive di adottare tutte le tecniche necessarie alla riduzione di odori e aerosol.
9. In relazione al progetto di ripristino finale dell'area, in considerazione delle condizioni meteorologiche, di dovrà provvedere all'irrigazione dell'area da effettuarsi nei periodi di maggior siccità, almeno per i primi tre anni dall'azione di ripristino; si prescrive inoltre il rimpiazzo delle fallanze arboree utilizzando specie arboree autoctone, e lo sfalcio e/o decespugliamento periodico della vegetazione.

A.3 Prescrizioni aggiuntive relative al “Quadro di riferimento progettuale”

10. L'impresa dovrà presentare **entro 45 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione una planimetria generale dell'impianto riportante tutte le aree dove vengono esercitate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e tutte le modifiche autorizzate e/ recepite con il presente atto.
11. L'impresa dovrà realizzare **entro 60 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione, un altro pozzo per la determinazione del “bianco” relativo all'acquifero posto alla quota mt. 70 s.l.m. e di un pozzo posto a valle della discarica, secondo le indicazioni dell'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo.
12. Si approva la realizzazione di una “vasca di equalizzazione” nell'ambito del sistema di trattamento del percolato, descritta nell'analisi di rischio, nella quale non deve mai verificarsi una “fase di stallo”. Tale opera si inserisce nell'ottica di miglioramento dell'impianto, garantendo un apporto quantitativo costante presso l'impianto D8 di Via Mazzini, migliorandone l'efficienza depurativa. La nuova

vasca di equalizzazione del percolato, che dovrà garantire un flusso quali-quantitativamente più costante, è da considerarsi come parte integrante del processo di depurazione dell'impianto chimico-fisico D9 situato presso la discarica.. Essa verrà posizionata a monte della sezione di scarico del depuratore per consentire un più efficace controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura, e sarà realizzata interrata e coperta al fine di mitigare eventuali impatti della stessa.

13. A tale riguardo, l'impresa è tenuta a presentare **entro 45 giorni** dal ricevimento della presenta autorizzazione i necessari elaborati grafici e tecnici della stessa, allegando un quadro con l'indicazione dei tempi di realizzazione della vasca, in coerenza con lo spirito informatore della procedura di A.I.A. che propone l'introduzione progressiva di elementi migliorativi dello stato dell'ambiente con l'attuazione delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.



ALLEGATO B

B.1 Adeguamento alle migliori tecniche disponibili

Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT). A tale riguardo, è tenuto a comunicare annualmente all'Autorità competente lo stato di applicazione delle BAT evidenziando quelle attuate e quelle non applicabili.

B.2 Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo

B.2.1 Prescrizioni relative alla costruzione della vasca di abbancamento dei rifiuti in discarica (D1)

1. Relativamente alle fasi di approntamento delle singole vasche di abbancamento, deve essere garantito che la permeabilità dello strato di argilla compattata (spessore 1 m) sia inferiore a 1×10^{-9} m/s, sottoponendola a collaudo mediante test in situ condotti in almeno tre punti sul fondo della vasca, da effettuarsi con permeametro Boutwell o equivalente e con verifica di laboratori su almeno 3 campioni rappresentativi prelevati in sito.
2. Riguardo il piezometro realizzato a nord ovest della vecchia discarica, fra il setto impermeabile e il fosso Castellano, in prossimità della confluenza del fosso Castellano, l'impresa, qualora non abbia provveduto nel frattempo, deve impegnarsi, **entro 45 giorni** dal ricevimento della presente, a ripristinare le condizioni di sicurezza del piezometro come rilevato dall'ARPAM –Servizio Impiantistica Regionale con la nota prot. n. 33109 del 11/8/2011.
3. Il gestore dovrà effettuare rilievi topografici semestrali al fine di verificare l'andamento del profilo topografico del corpo rifiuti esistente su almeno due sezioni significative anche per monitorare eventuali fenomeni di instabilità.
4. Il sistema di raccolta del percolato deve essere realizzato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione, da prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto, da resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica e da sopportare i carichi previsti (punto 1.3 D. Lgs. 36/2003).
5. Deve essere mantenuta in perfetto stato di efficienza la centralina meteorologica per la misura e registrazione in continuo dei dati meteorologici richiesti al successivo paragrafo H.

B.2.2 Prescrizioni relative alla gestione della discarica (D1)

6. Nell'impianto di **discarica per rifiuti non pericolosi (D1)**, possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaggi diversi da quelli di cui alla voce 030104

Codice CER	Descrizione
04 01 07	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre imregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	Rifiuti plastici
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 15	Fanghi dalla lavorazione, diversi di quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
17 02 03	Plastica
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui 17 05 05
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04
19 05 01	Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 05	fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi chiarificazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito



Codice CER	Descrizione
19 09 05	Resine a scambio ionico sature o esaurite
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti

7. Nella discarica, fatte salve le deroghe previste al successivo punto **B.2.9**, numero 55, è ammesso il deposito definitivo dei rifiuti nel rispetto dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 e delle disposizioni contenute, in particolare, negli articoli 6, 7 e 11 del D.Lgs. n. 36/03, secondo la programmazione prevista dal Piano Regionale ed dal Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.
8. Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di smaltimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito assegnato deve essere garantito annualmente per ogni impianto di discarica il 75% in peso dei RU sul totale dei rifiuti abbancati, come previsto al punto 4.1 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ed all'art. 8 delle NTA. Variazioni a tale percentuale possono essere previste di anno in anno, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 delle suddette NTA previo assenso della Provincia.
9. A seguito della procedura di ammissione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, qualora si rilevino difformità o incongruenze, il gestore provvederà a redigere un verbale di contestazione ed irregolarità e si avvarrà della facoltà di respingere il carico, dandone comunicazione all'Autorità Competente entro 48 ore dal verificarsi del fatto.
10. E' vietato:
 - 10.1. bruciare i rifiuti deposti in discarica;
 - 10.2. accendere fuochi;
 - 10.3. la cernita manuale dei rifiuti;
 - 10.4. fumare.
11. I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da garantire un'adeguata pendenza per il deflusso dell'acque piovana e comunque da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%; la compattazione deve essere seguita da un'idonea azione di livellamento in modo da evitare la formazione di buchi o solchi dove l'acque possa ristagnare.
12. E' sconsigliato lo scarico dei rifiuti qualora le velocità del vento siano tali da compromettere il deposito dei rifiuti o provocare il sollevamento dei rifiuti e/o di polveri dal corpo della discarica.
13. Le strade interne all'area di discarica e le piste provvisorie dovranno essere inumidite per evitare la produzione ed il sollevamento di polveri durante il trasporto dei rifiuti; i mezzi in uscita dalla discarica devono essere adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade.
14. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione; tali operazioni non devono comunque inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti (punto 2.10 D. Lgs. 36/2003).



15. Le acque provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi utilizzati, devono essere provviste di idoneo sistema di raccolta per poi essere trattate nell'impianto di depurazione dedicato, ubicato all'interno del sito. Solo in caso di malfunzionamento dello stesso tali acque potranno essere inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico interno al sito.
16. Il gestore deve garantire il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature preposte alla gestione e post gestione di tutto l'impianto ed al monitoraggio (in continuo e non) dei parametri di processo; in particolare:
 - 16.1. i sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni;
 - 16.2. il gestore deve mantenere la regolare e costante manutenzione delle canalizzazioni provvisorie di smaltimento delle acque piovane, provvedendo anche al ripristino di eventuali avvallamenti e ristagni d'acque che si potrebbero creare a seguito dell'asestamento del corpo rifiuti;
 - 16.3. il gestore deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature degli impianti e dei mezzi meccanici, al periodico rinnovo ed alla sostituzione dei materiali soggetti ad usura; le attrezzature ed i mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, utilizzati in modo corretto e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione. La tipologia di interventi e la data in cui gli stessi vengono effettuati deve essere annotata su apposito registro cartaceo;
17. Il gestore è tenuto a presentare con frequenza annuale un aggiornamento del piano economico-finanziario a seguito di eventuali variazioni intervenute su prezzi di conferimento, costi di gestione/adequamento/chiusura della discarica, nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti, nuove perizie da varianti.

B.2.3 Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino della discarica (D1)

18. I lavori per il ripristino ambientale dell'area devono avere inizio dopo 3 anni dalla chiusura dell'impianto e completarsi entro il quinto anno.
19. La ricostituzione della copertura vegetale deve essere eseguita secondo le seguenti procedure:
 - 19.1. la copertura finale deve comunque rispondere ai criteri indicati al punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 ovvero deve essere conforme per equivalenza secondo quanto descritto nel progetto allegato alla domanda e riportato nel presente rapporto istruttorio; essa deve essere iniziata dopo due anni dalla chiusura della nuova vasca e deve essere completata entro il terzo anno, salvo verifica di asestamento dei rifiuti;
 - 19.2. la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate ed analoghe a quelle del sito d'intervento;
 - 19.3. per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
 - 19.4. sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee autoctone annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
 - 19.5. nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva, utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
 - 19.6. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale;
 - 19.7. il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere conforme ai valori di concentrazione limite accettabili (nel suolo) dei metalli, riferiti alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V del titolo V, allegati alla parte Quarta D.Lgs 152/2006, di seguito riportata:



Parametri	Valori limite	Unità di misura
Arsenico (As)	20 ^(*)	mg/kg
Cadmio (Cd)	2 ^(*)	mg/kg
Cromo totale	150 ^(*)	mg/kg
Cromo esavalente (Cr ^{VI})	2 ^(*)	mg/kg
Mercurio (Hg)	1 ^(*)	mg/kg
Nichel (Ni)	120 ^(*)	mg/kg
Piombo (Pb)	100 ^(*)	mg/kg
Rame (Cu)	120 ^(*)	mg/kg
Zinco (Zn)	150 ^(*)	mg/kg

^(*) riferiti a sostanza secca

- 19.8. nel terreno di copertura definitiva o provvisoria della discarica devono essere assenti salmonella e semi infestanti ed inoltre il valore del pH deve essere compreso tra 6÷8,5.

B.2.4 Prescrizioni relative alla gestione post- operativa della discarica (D1)

20. Entro **60 giorni** dall'inizio della fase post-operativa, il gestore della discarica deve individuare e comunicare all'Autorità Competente le azioni finalizzate a garantire che anche in tale fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima nella quale l'impatto dell'impianto sull'ambiente risulterà drasticamente ridotto. Nel rispetto di quanto contenuto nel Piano di gestione post-operativa devono, pertanto, essere individuate in particolare le operazioni relative alla manutenzione per mantenere in buona efficienza:
- 20.1. la recinzione ed i cancelli di accesso;
 - 20.2. la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
 - 20.3. la viabilità interna ed esterna;
 - 20.4. il sistema di drenaggio del percolato;
 - 20.5. la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
 - 20.6. il sistema di impermeabilizzazione sommitale;
 - 20.7. la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci e sostituzione delle essenze morte;
 - 20.8. i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
 - 20.9. le modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.
21. Dovrà essere verificata nella fase di post-esercizio la buona riuscita dell'impianto di vegetazione; in caso di insuccesso dell'intervento dovranno essere prese misure di ripristino opportune da definirsi con l'Autorità Competente.
22. Le tubazioni di trasporto del biogas devono essere messe in opera al di sopra dello strato di copertura provvisoria; successivamente alla copertura finale, tali tubazioni potranno essere interrare con pendenze adatte a garantire lo scarico della condensa al termine dell'assestamento residuo del corpo rifiuti.

B.2.5 Prescrizioni relative alla gestione dei sistemi di captazione e valorizzazione energetica del biogas.

23. Con formale scrittura sottoscritta , il 31 luglio 2012, fra le due imprese interessate – la Eco Elpidiense S.r.l. (gestore e proprietario discarica) e la Eco Energia S.r.l. (gestore impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto dalla discarica) – sono state disciplinate le reciproche incombenze. Nello specifico, viene stabilito che resta in capo all'impresa Eco Elpidiense S.r.l. la responsabilità tecnica, gestionale e penale dei dispositivi di **captazione del biogas e del funzionamento della torcia**; mentre,



all'impresa Eco Energia S.r.l. – già autorizzata a gestire l'impianto di recupero (R1) con procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - viene affidata la responsabilità tecnica, gestionale e penale dell'impianto di valorizzazione energetica e delle sottostazioni del biogas;

24. Con successivo atto, l'attività di recupero del biogas è stata volturata dall'impresa Eco Energia S.r.l. all'impresa SMART ENERGY S.r.l. (C.F./P.I.: 02132760444) di cui la Provincia di Fermo ha preso atto con nota prot. n. 44346 del 30/11/2012, confermando a questa impresa tutte le incombenze già in capo all'impresa Eco Energia S.r.l.;
25. i dispositivi di captazione, di misura e di combustione del biogas devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed esercizio sia in fase di gestione operativa della discarica, provvedendo anche all'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati a causa del naturale assestamento dei rifiuti, sia dopo la chiusura della stessa per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di biogas, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; la disconnessione degli impianti o di parti funzionali di questi o il loro arresto definitivo dovranno comunicati all'Autorità Competente motivandoli e con 6 mesi di anticipo, che deciderà sull'approvazione di tali intenzioni.
26. Nel caso in cui il gestore accerti la rottura delle apparecchiature preposte alla gestione e post gestione dell'impianto, compresa la torcia di emergenza, che possano comportare inquinamento delle matrici ambientali oppure qualora si verificano sversamenti o emissioni accidentali di sostanze pericolose:
 - 26.1. informa, anche via fax, entro 24 ore dal fatto l'Autorità Competente, il Comune di Porto S.Elpidio e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;
 - 26.2. deve garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente, svolgendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento e sospendendo l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

B.2.6 Prescrizioni in materia di scarichi, di gestione e pretrattamento rifiuti nell'impianto di trattamento chimico-fisico D9

27. La ditta è autorizzata all'attività di **trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi speciali non pericolosi**, nei limiti della capacità dell'impianto (che ha una potenzialità massima di 20 mc/ora x 24 h) provvedendo prioritariamente al trattamento del percolato prodotto in situ, nel rispetto delle indicazioni contenute nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	120 m ³ /g

*Tale limite di trattamento giornaliero sarà di **240 metri cubi** (pari alla potenzialità massima dell'impianto) dopo che il gestore del servizio idrico integrato avrà comunicato all'Autorità Competente l'avvenuto completamento dei lavori di ampliamento in corso presso l'impianto di depurazione D8 situato in via Mazzini – Porto Sant'Elpidio, e la messa a regime dello stesso.*

28. Nell'impianto di trattamento chimico-fisico del percolato devono in ogni caso essere soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti nel sito di discarica e di seguito quelli provenienti dalle discariche site nel territorio della Regione Marche. Volumi residui possono essere messi a disposizione per il percolato proveniente da altre regioni, secondo le quantità di cui al precedente punto 27.
29. Le acque finali ottenute dal processo di trattamento e le acque di lavaggio dei mezzi e dei cassonetti non possono essere scariche in corpi idrici recettori ma solo in impianti autorizzati ed idonei al trattamento degli inquinanti contenuti.
30. L'impianto di trattamento chimico fisico scarica i reflui nella pubblica fognatura e recapita presso l'impianto D8 di Via Mazzini; i rifiuti devono essere trattati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto di depurazione cui sono destinati, garantendo prioritariamente la corretta depurazione dei reflui della pubblica fognatura e la qualità delle acque del corpo idrico recettore.
31. Nella fase di ossidazione del percolato non può essere impiegato l'ipoclorito di sodio, né altre sostanze che contengano cloro.



32. Nelle operazioni di trattamento, e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio della attività autorizzata:

32.1. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami, ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura igienico-sanitaria e ambientale conseguenti allo sviluppo di incontrollate reazioni chimiche.

32.2. è vietato trattare il percolato e le acque provenienti dal drenaggio del setto posto a valle della discarica nell'impianto di trattamento acque di lavaggio;

32.3. le eventuali acque di sottotelo contaminate devono essere trattate nell'impianto di depurazione del percolato.

33. Deve essere mantenuto un archivio documenti sui preparati chimici utilizzati, che devono essere scelti con l'applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità.

34. Relativamente al percolato prodotto in discarica, ai rifiuti liquidi in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento chimico fisico (D9) sono previsti i sotto indicati controlli e valori limite:

	Parametro	Metodo di analisi	Frequenza	Valore limite in uscita dal trattamento
Percolato prodotto in discarica e in ingresso e uscita dall'impianto di trattamento	Quantità (Volume)		mensile	(1)
	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	Trimestrale	(1)
	Conducibilità elettrica a 20°C			(1)
	Cloruri		Trimestrale	4000 mg/l
	Fluoruri			12 mg/l
	Ammoniaca			(2)
	BOD ₅			(2)
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110		(2)
	Solidi sospesi totali			(1)
	Solidi disciolti totali			(1)
	Ferro			4 mg/l
	Cadmio			0,02 mg/l
	Piombo	Spettrometria AA		0,2 mg/l
	Manganese			4 mg/l
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230		1 mg/l
	Magnesio			(4)
	Potassio			(4)
	Cromo totale	ISRA CNR 1994 Q100 3080		2 mg/l
	Cromo VI			0,2 mg/l
	Cianuri totali (come CN)			1 mg/l
	Fosforo totale			(1)
	Solventi organici aromatici			0,2 mg/l
	Solventi organici alogenati			(4)
	Nichel	Spettrometria AA		2 mg/l
	mercurio			0,005 mg/l
	Fenoli			1 mg/l



	Parametro	Metodo di analisi	Frequenza	Valore limite in uscita dal trattamentno
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A		0,4 mg/l
	Oli minerali			(1)
Analisi solo in uscita	Alluminio		annuale	2 mg/l
	Arsenico		trimestrale	0,5 mg/l
	Bario		annuale	(4)
	Boro		annuale	4 mg/l
	Stagno		annuale	(4)
	Solfuri come H ₂ S		annuale	2 mg/l
	Solfiti come SO ₃		annuale	2 mg/l
	Solfati come SO ₄		trimestrale	1000 mg/l
	Selenio		annuale	0,03 mg/l
	Grassi e oli animali e vegetali		annuale	40 mg/l
	Idrocarburi totali		trimestrale	10 mg/l
	Aldeidi		annuale	2 mg/l
	Tensioattivi totali		Mensile (3)	4 mg/l
	Solventi clorurati (è richiesta la speciazione per il monitoraggio dei parametri di cui al punto 4 della tabella 1/A di cui al punto A.2.6 dell'Allegato 1 degli allegati alla parte terza del D.Lgs 152/06)		trimestrali	1 mg/l
	Solventi organici azotati (compresi PCB e PCT)		trimestrale	0,2 mg/l
	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)		trimestrale	0,05 mg/l
	Pesticidi fosforati		trimestrale	0,1 mg/l
	Test di tossicità		trimestrale	

- (1) Si applicano i limiti di cui al D.Lgs.152/2006 Allegati alla parte terza- allegato 5 punto 4, in materia di valori limiti di emissione di cui alla tabella 3 relativi allo scarico in rete fognaria.
- (2) Per i parametri COD, BOD5, Ammoniaca e Azoto per i quali si prescrive la compatibilità coi sistemi di trattamento a cui viene successivamente inviato il percolato alla luce del fatto che il carico organico residuo di trattamento nel recapito finale di Via Mazzini è stimato in 3.400 ab/e.
- (3) Rimane mensile la frequenza dei prelievi per il parametro "tensioattivi totali" almeno per un anno salvo l'accertamento di ulteriori riscontri di non conformità
- (4) Effettuare il monitoraggio con la frequenza prevista in tabella, senza riferimento ai limiti tabellari.

35. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto invia all'autorità competente un documento in cui siano indicati i metodi analitici che saranno utilizzati per la determinazione quantitativa dei parametri indicati dalle tabella di cui ai punti precedenti e ivi non indicati. Le metodiche per la determinazione quantitativa dei parametri indicati nella tabella di cui alla

prescrizione 35) sono quelle indicate dal Decreto n. 8/VAA del 26/1/2012 della Regione Marche (previa conferma dell'applicabilità delle stesse alla gestione dei rifiuti).

36. Ai reflui in uscita, trattati nell'impianto di depurazione delle "acque di lavaggio" dei mezzi, recapitanti nella pubblica fognatura, si applicano, anche per i parametri di cui alla tabella 5 allegato 5 - alla parte terza - i limiti tabellari di cui alla tabella 3 allegato 5 - alla parte terza - D.Lgs.152/2006 relativi allo scarico in pubblica fognatura.
37. Mantenere in esercizio presso l'impianto di trattamento chimico-fisico, due misuratori di portata, l'uno posizionato lungo la linea di adduzione congiungente il laghetto di raccolta del percolato all'impianto, e l'altro in uscita prima dell'innesto nella pubblica fognatura;
38. Il gestore deve mantenere a disposizione un campionatore automatico all'uscita dell'impianto di depurazione, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici.

B.2.7 Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13

39. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani da raccolta differenziata, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	2
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	2
08 01 20	Sospensioni acquose, diverse di quelle di cui alla voce 08 01 19	2
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri di carteggiatura)	5
15 01 02 15 01 04 19 10 02 19 12 03	Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Rifiuti di metalli non ferrosi Metalli non ferrosi	100
16 01 03	Pneumatici fuori uso	60
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi di quelli di cui Alla voce 16 05 05	6
15 02 03	Assorbenti , materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	6
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	30 (1)
20 01 32	Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 16 05 04	6
15 01 10	Plastica (contenitori etichettati con T e/o F)	5
15 01 10	metallo (contenitori etichettati con T e/o F)	

(1) i rifiuti devono essere stoccati nel container in ferro, munito di coperchio azionato con pistone idraulica della capacità di trenta metri cubi e, all'occorrenza, sarà movimentato con autocarro autorizzato dotato di attrezzatura scarrabile.

40. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presso l'area indicata nell'elaborato "Tav. 1_bis - Planimetria generale" allegato alla nota dell'impresa datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:



Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (lampade pubblica illuminazione, lampade e tubi al neon di provenienza domestica, etc)	1
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni, macchine per cucire))	30

41. Le operazioni di messa in riserva dei RAEE dovranno inoltre essere effettuate nel rispetto delle disposizioni tecniche e gestionali contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con specifico rimando alle norme tecniche, relative alle modalità di gestione e criteri per lo stoccaggio dei RAEE, di cui all'allegato 3 del medesimo decreto;
42. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **messa in riserva (R13)** di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'area indicata nell'elaborato "Tav. 1_bis - Planimetria generale" allegato alla nota dell'impresa datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, secondo parametri indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
20.01 02 17 02 02 19 12 05	Vetro (lastre da raccolta differenziata) vetro Vetro	30
20 01 25	Oli e grassi commestibili(non trovo l'autorizzazione vigente)	1
15 01 07	Imballaggi in vetro (contenitori da raccolta differenziata)	160
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33 (pile esauste)	6
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33 (batterie)	6
20 01 40 17 04 05 12 01 01 15 01 04	Metallo (materiali ferrosi ingombranti da raccolta differenziata) Ferro e acciaio Limatura e trucioli di materiali ferrosi Imballaggi metallici	30
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	6

43. i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori dalle caratteristiche idonee a resistere ad eventuali attacchi degli acidi fuoriusciti dalle batterie e dagli accumulatori;
44. il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
45. nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio;



46. le aree per il conferimento e stoccaggio dei rifiuti in argomento devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;
47. i contenitori delle batterie devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
48. deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide ed alcaline fuoriusciti dagli accumulatori;
49. la movimentazione delle batterie deve avvenire esclusivamente su area pavimentata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive e protetta dalle intemperie.

B.2.8 Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di trasfenza dei rifiuti non pericolosi:

50. L'esercizio delle operazioni di trasfenza dei rifiuti non pericolosi è autorizzato presso l'area indicata negli elaborati "Tav. 1 - Planimetria generale" e "Tav. 3 - Planimetria aree di intervento (stato modificato)" allegati alla nota dell'impresa datata 16/1/2012, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012 in pari data, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
150101	imballaggi in carta e cartone (da raccolta differenziata)	30
150102	imballaggi in plastica (da raccolta differenziata)	30
150106	imballaggi in materiali misti (da raccolta differenziata)	30
200303	residua della pulizia delle strade (Porto Sant'Elpidio)	25
200303	residua della pulizia delle strade (Sant'Elpidio a Mare)	25
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense (<i>Frazione organica da raccolta differenziata del Comuni di M. Urano</i>)	30
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense (<i>Frazione organica da raccolta differenziata del Comune di Porto S. Elpidio</i>)	30
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense (<i>Frazione organica da raccolta differenziata del Comune di Sant'Elpidio a Mare</i>)	30

51. Il container per lo stoccaggio del rifiuto identificato dal codice CER 150101 "imballaggi in carta e cartone" proveniente dalla raccolta differenziata (di cui al precedente punto 50), dovrà essere provvisto di un idoneo sistema di copertura per evitare che il rifiuto sia esposto agli agenti atmosferici;
52. Le operazioni di trasfenza devono essere esercitate nel rispetto delle modalità e delle indicazioni riportate nella relazione tecnica già approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1535/GEN - 101/SET del 16/12/2010, e nella relazione tecnica allegata alla nota dell'impresa datata 16/1/2012, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012 in pari data; nello specifico i rifiuti stoccati nelle aree "trasfenza" devono essere conferiti in discarica o all'impianto di recupero entro 48 ore dal momento del deposito nei container rispettivamente indicati nella planimetria sopra richiamata.

B.2.9 Prescrizioni relative all'esercizio della porzione di discarica classificata come sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, già autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN - 83/SET del 6/10/2010:

53. al fine di determinare l'esatto perimetro dell'area (denominata porzione B) della **discarica classificata come sottocategoria** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre



2010, sono da considerare come parte integrante del presente provvedimento, gli elaborati allegati alla suddetta determinazione di seguito elencati:

Elaborato	Descrizione	Prot. N./data pervenuto
Tav. 1	Planimetria generale;	16 del 29/6/2009
Tav. 2	Planimetria interventi di progetto autorizzati;	16 del 29/6/2009
Tav. 3	Sezione schematica	16 del 29/6/2009
Tav. 2.1	Planimetria interventi autorizzati (indicazione direzione di flusso della falda)	20403 del 16/7/2010
Tav. 2.3	Planimetria particolari vasca raccolta percolato	20403 del 16/7/2010

54. intensificare il monitoraggio prescritto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche con Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 9/VAA_08 del 30/1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con prelievi ed analisi mensili relativamente ai parametri derogati su tutti i piezometri e sul pozzo lavaggio (vecchio) individuato dall'impresa come ulteriore controllo. Per il parametro DOC, non avendo corrispondenza nelle tabelle di riferimento per le acque sotterranee, si propone di monitorare il COD. Il valore limite, inteso come valore di "allarme", dovrà essere indicato dall'impresa sulla base dei monitoraggi effettuati e/o sulle risultanze del bianco idrochimico;
55. l'ammissione in deroga ai valori limite di valori più elevati è limitata ai parametri ed ai rifiuti di cui alla seguente tabella:

Parametro	Valore in deroga	Codici CER
DOC	da 80 a 3000 mg/l	040108; 040109; 040209; 040220; 190206; 190801; 190802; 190805; 191212.
Cr tot. (cromo totale)	da 1 a 2 mg/l	040108; 040109; 040209; 160306; 170504; 190206; 191212.
Cu (rame)	da 5 a 10 mg/l	030105; 120101; 120103; 190206.
Ni (nicel)	da 1 a 2 mg/l	030105; 120101; 120103; 190206.
Zn (zinco)	da 5 a 10 mg/l	030105; 120101; 120103; 190206.
I rifiuti di cui ai codici CER 190801 e 191212 possono essere smaltiti senza caratterizzazione analitica in base a quanto disposto ed alle condizioni indicate dalla Deliberazione della Regione Marche n. 1111 del 12/7/2010.		

56. i controlli analitici previsti dalla norma vigente per il gestore della discarica per i rifiuti in ingresso relativamente al parametro DOC nell'eluato dovranno essere riferiti alla norma UNI EN 1484;
57. intensificare il monitoraggio relativo alla qualità dell'aria, da semestrale a trimestrale, per il parametro "composti volatili". Il valore limite, inteso come valore di "allarme" dovrà essere definito dall'impresa sulla base dei monitoraggi effettuati.
58. il valore limite della concentrazione della sostanza secca, nei parametri elencati nella tabella sopra riportata al numero 55, che abbiano una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%, - di cui al punto 4, lett. C) della presente determinazione - sarà soggetto a revisione annuale tenuto conto dell'evoluzione tecnologica impiantistica relativa alla fase di trattamento, mediante riduzione e disidratazione, dei fanghi da depurazione. A tal fine, l'impresa è tenuta a presentare, entro il termine di un anno dalla data del presente atto, apposita comunicazione con cui documentare la necessità del mantenimento del valore limite autorizzato in deroga ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010.

B.2.10 Prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'area di abbancamento dei rifiuti speciali provenienti dall'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio

59. I rifiuti stabilizzati provengono dalle **operazioni di bonifica dell'insediamento ex FIM di Porto S.Elpidio**, indicati nella tabella sottostante:

Codice CER	Descrizione rifiuti	Quantità totale da smaltire (metri cubi)
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	37.100,00

60. Nell'ammissione dei suddetti rifiuti in discarica devono essere rispettate le procedure di cui all'articolo 11 del D.lgs.n. 36/03 al fine di verificarne la conformità ai criteri previsti dal D.M. 3 agosto 2005;



61. L'area individuata corrisponde alla porzione della discarica di rifiuti non pericolosi indicata negli elaborati allegati alla comunicazione dell'impresa datata 23/7/2007 (assunta al prot.n. 9969/S1E del 31/7/2007) approvati con determinazione dirigenziale n. 6860/GEN del 30/11/2007 della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito elencati:
- *Elaborato B bis - Relazione tecnica;*
 - *Tavola B7 bis – planimetria generale;*
 - *Tavola B8 bis - planimetria esecutiva interventi di progetto;*
 - *Tavola B9 bis – planimetria sistemazione finale;*
 - *Tavola B10.1 bis - sezioni esecutive 1-1 2-2 D-D*
62. L'esercizio di tale area è subordinata alla realizzazione di alcuni interventi di sistemazione come indicati negli elaborati tecnici suddetti, finalizzati ad isolare i rifiuti stabilizzati provenienti dall'ex FIM da quelli biodegradabili già abbancati.

B.2.11 Prescrizioni in materia di inquinamento acustico

63. Una campagna di valutazione d'impatto acustico deve essere ripetuta in occasione di modifiche sostanziali all'impianto o di interventi che possono influire sulle emissioni sonore e comunque prima della richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
64. Le valutazioni di impatto acustico devono essere redatte conformemente a quanto riportato all'allegato C della DGRM n. 770 del 06/07/2004.

B.2.12 Prescrizioni in materia di emissioni al suolo

65. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi:
- 65.1. i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
 - 65.2. i recipienti mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, nonché di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - 65.3. i contenitori dedicati allo stoccaggio delle materie prime classificate pericolose e dei rifiuti devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di idonei sistemi di contenimento;
 - 65.4. i depositi devono essere accuratamente impermeabilizzati, isolati e confinati dal suolo (anche in condizioni di pioggia o contatto con acqua).

B.2.13 Prescrizioni relative ai disturbi e rischi

66. L'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione, nonché le relative prescrizioni di funzionamento devono essere concordate con l'ASUR ed il Comune di Porto S. Elpidio, nonché ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni, deve essere immediatamente comunicato all'ASUR territorialmente competente e all' ARPAM;
67. Il gestore deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica nel rispetto di quanto indicato al punto 2.6, allegato 1, del D.Lgs. 36/2003;
68. Il gestore deve rapportare giornalmente le eventuali protezioni perimetrali, predisposte per il contenimento della dispersione eolica dei rifiuti, al livello del piano di conferimento, adottando adeguate forme di protezione passiva, in modo tale da trattenere i materiali leggeri evitando che escano fuori dal perimetro della discarica.

B.2.14 Prescrizioni relative alla protezione fisica degli impianti

69. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale (punto 2.8 D. Lgs. 36/2003);
70. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica; all'ingresso della discarica deve essere affisso un cartello con le seguenti indicazioni: nome e categoria dell'impianto, nome del proprietario e/o gestore, orario di esercizio, recapito telefonico per contatti e per emergenze, dati relativi all'autorizzazione, Autorità Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per il controllo dell'impianto (punto 2.8 D. Lgs. 36/2003).

B.2.15 Prescrizioni relative alla dotazione di attrezzature di protezione, formazione ed addestramento del personale

71. La discarica deve essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori autorizzati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
72. La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/03;
73. In ogni caso il personale impiegato nei vari impianti di gestione dei rifiuti deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato;
74. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

B.2.16 Prescrizioni generali relative al monitoraggio

75. Sono stabilite le prescrizioni relative agli autonomi controlli che il gestore deve effettuare durante la fase gestione sulle matrici ambientali riportate nella seguente tabella:

Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
acque sotterranee	Livello della falda		mensile
	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	trimestrale
	Temperatura		
	Ossidabilità Kübel		
	Conducibilità elettrica a 20°C		
	Solfati		
	Cloruri		
	Fluoruri		
	Azoto ammoniacale		
	Azoto nitrico		
	Azoto nitroso		
	BOD ₅		
	TOC		
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110	
	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		
	Arsenico		
	Cadmio		
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A	
	Ferro		
	Nichel	Spettrometria AA	

Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
	Piombo	Spettrometria AA	
	Manganese		
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230	
	Magnesio		
	Potassio		
	Pesticidi		
	Cromo	ISRA CNR 1994 Q100 3080	
	Mercurio		
	Cromo VI		
	Cianuri		
	Fenoli		trimestrale
	Solventi organici aromatici		annuale
	Solventi organici clorurati		
	Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)		
	Solventi organici azotati		
acque superficiali	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	mensile
	Temperatura		
	Conducibilità elettrica a 20°C		
	Fosforo totale		
	Azoto ammoniacale		
	Azoto nitrico		
	Azoto nitroso		
	BOD ₅		
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110	
	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		trimestrale
	Cadmio		
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A	
	Piombo	Spettrometria AA	
	Nichel	Spettrometria AA	
	Manganese		
	Solfati		
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230	
	Cromo	ISRA CNR 1994 Q100 3080	
	Cromo VI		
	Mercurio		
	Fenoli		
	Solventi organici clorurati		
Biogas	Portata		mensile
	Temperatura		
	CH ₄		



Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
	CO ₂		
	O ₂		
Dati meteoclimatici	Temperatura		in continuo
	Direzione e velocità del vento		
	Umidità atmosferica		
	Precipitazioni		
	Evaporazione		
Rifiuti	rifiuti urbani in entrata	Analisi merceologica	semestrale
	Rifiuti in uscita, tra cui quelli in uscita dagli impianti di depurazione	Caratterizzazione analitica o visiva, codici CER, quantità	semestrale
	Percolato e acque di lavaggio trattate	Vedi voce percolato	

76. nel caso di combustione del biogas in torcia i limiti da rispettare, in accordo con il D.lgs 36/03, sono quelli stabiliti dalla Direttiva comunitaria 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e successive integrazioni. Tali limiti dovranno essere verificati solo nel caso che l'attivazione della torcia si protragga per un periodo maggiore di 10 giorni. In tal caso i risultati del controllo dovranno essere allegati al piano di monitoraggio;
77. Il monitoraggio della voce "emissioni gassose e qualità dell'aria" deve essere effettuato in punti significativi a valle e monte della discarica, secondo la direzione predominante del vento; in particolare nella zona a monte (lato sud) deve essere condotta una campagna di caratterizzazione lungo il perimetro recintato del sito con almeno tre punti di misurazione;
78. Con frequenza semestrale devono essere effettuate rilevazioni topografiche sull'intera area di discarica al fine di determinare la morfologia della discarica, il comportamento di assestamento, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito degli stessi;
79. A monte dell'impianto di valorizzazione energetica dovrà essere previsto uno o più misuratori in continuo di portata, di metano e di ossigeno. La torcia dovrà essere dotata di un conta ore di funzionamento. I dati delle registrazioni dei suddetti parametri (ore di funzionamento, portata, quantità di biogas estratto dal corpo della discarica, quantità di biogas avviato a recupero energetico, composizione del biogas avviato a recupero energetico (almeno la percentuale di ossigeno e metano) dovranno essere comunicati semestralmente all'Autorità competente ed all'ARPAM;
80. Per le acque meteoriche e di ruscellamento devono essere previsti controlli in occasione di eventi meteorici di eccezionale entità; i controlli devono essere eseguiti sia a valle che a monte della discarica;
81. I controlli sulle acque sotterranee devono essere condotti in tutti i piezometri (esistenti e nuovi), quelli sulle acque superficiali nei punti attualmente in uso e comunque a valle e monte del Fosse Castellano rispetto alla discarica;
82. Quando presenti le acque di sottotelo vanno analizzate secondo i parametri indicati nella precedente tabella alla voce percolato; qualora l'emissione fosse continua la frequenza dei monitoraggi sarà trimestrale;
83. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di contaminazione delle acque sotterranee, i risultati delle campagne effettuate sulle acque sotterranee devono essere elaborati, individuando il trend con determinazione dei valori minimi/medi/massimi di concentrazione dei parametri monitorati. In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee presenti nel sito "Castellano" riscontrate nei primi 6 mesi dell'anno 2012, deve essere verificato il trend dei seguenti analiti: COD, Nichel, Arsenico, Piombo, Cromo tot e Ammoniaca. La "soglia di allarme" è rappresentata dal valore mediato fra la media individuata nel trend dell'anno precedente ed il limite massimo prescritto dalle norme vigenti relativamente a ciascun analito. Qualora si riscontrino valori superiori a tale "soglia di allarme" l'impresa deve dare comunicazione alla Provincia quale "Autorità Competente" ed all'ARPAM ed avviare apposita indagine per determinare le cause di tale superamento. Gli esiti di detta indagine dovranno essere, tempestivamente, trasmessi alla Provincia ed all'ARPAM;



84. Monitoraggi in materia di emissioni al suolo: il gestore prende provvedimenti affinché sia verificato:

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stato della pavimentazione	Visivo per escludere buche o ostacoli	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo
Stato delle vasche e delle tubazioni che trasportano liquidi	Visivo per escludere perdite o sgocciolamenti	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo
Modalità di stoccaggio delle materie prime e rifiuti	Visivo per scongiurare contaminazioni di suolo e sottosuolo	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo

85. Le azioni e i controlli eseguiti in fase di monitoraggio, anche le ispezioni visive effettuate, devono essere codificate e trascritte in ordine temporale nel Registro di Monitoraggio, contenente i dati e i documenti oggetto d'annotazione;
86. Ulteriori prescrizioni relative ai controlli da effettuare durante la fase di post-gestione saranno indicate in fase di rinnovo della presente autorizzazioni e comunque dovranno essere conformi a quanto indicato dal D.Lgs.36/2003;
87. **Entro il 30 aprile** di ogni anno, il gestore deve trasmettere alla Autorità Competente, su supporto digitale o cartaceo, i seguenti dati riferiti alla gestione dell'anno precedente:
- 87.1. quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER) e loro andamento stagionale;
 - 87.2. prezzi di conferimento (ed eventuali variazioni del piano economico finanziario);
 - 87.3. volume occupato dai rifiuti a fine anno e capacità residua nominale della discarica;
 - 87.4. volume complementare futuro a seguito della riduzione dei volumi e dell'asestamento;
 - 87.5. rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
 - 87.6. rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della zona adibita al deposito di terreno;
 - 87.7. stima della quantità di terreno utilizzato per la copertura;
 - 87.8. andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento smaltimento;
 - 87.9. quantità e composizione del biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - 87.10. i dati relativi ai controlli di cui ai precedenti punti, effettuati nel corso dell'anno precedente;
 - 87.11. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.
88. **Entro il 31 dicembre** di ogni anno, il gestore dell'impianto invia all'Autorità competente, al Comune di Porto Sant'Elpidio e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
89. Tutte le attrezzature utilizzate per il monitoraggio delle matrici ambientali devono rimanere attive all'interno della discarica per tutta la durata del periodo di monitoraggio; il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di verifica, campionamento e monitoraggio presenti nella presente autorizzazione;
90. Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni;
91. Dopo due anni di controlli a partire dalla data di rilascio del presente atto autorizzatorio:
- 91.1. per le emissioni diffuse sarà fatto un aggiornamento delle prescrizioni;
 - 91.2. i parametri da monitorare trimestralmente, quali acque superficiali e percolato, saranno rivisti dall'Autorità Competente dietro presentazione di relativa relazione.

B.2.17 Prescrizioni di carattere generale

92. La ditta deve osservare la classificazione dei rifiuti autorizzati con il presente provvedimento e che possono essere trattati presso l'impianto. Ogni variazione o integrazione dell'elenco dei suddetti rifiuti deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente;
93. Il conferimento dei rifiuti all'impianto e le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, nel caso in cui il conferimento avvenga con FIR, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere conformi alle modalità descritte nel piano di gestione;
94. L'azienda è tenuta a comunicare, all'Autorità Competente, ogni variazione ostativa alla prosecuzione dell'attività e le eventuali variazioni intervenute nello strumento urbanistico;
95. In caso di cessazione delle attività di trattamento rifiuti liquidi conto terzi presso l'impianto chimico-fisico e delle attività di deposito preliminare (D15), messa in sicurezza (R13) e messa in riserva (R13), i lavori per la bonifica delle aree ad essi adibite dovranno concludersi entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione di tali attività e dovranno essere smantellati e demoliti tutti i manufatti a queste connessi (muretti, piazzali, parti metalliche..) ed avviati a recupero e/o smaltimento i materiali residui.



B.3 Controlli a carico degli Enti

Tipologia di attività	Ente competente	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano	Tariffa
Verifica delle condizioni e delle prescrizioni (art. 9 commi 2 e 3 – D.Lgs.36/03)	Provincia	-	1 prima dell'inizio degli abbancamenti nella nuova vasca	1	-
Monitoraggio adeguamenti alle BAT e visita in esercizio	Provincia e ARPAM	Tutte le componenti ambientali	Annuale	5	-
Campagna di valutazione impatto acustico	ARPAM	Componente rumore	In occasione di modifiche	-	-
Campionamento reflui in uscita dall'impianto chimico - fisico	ARPAM	Campionamenti inquinanti tab. 2 punto O	Biennale	2	-
Conformità all'autorizzazione dei rifiuti liquidi conferiti	ARPAM	Campionamento dei rifiuti liquidi in ingresso	Annuale	5	-
Campionamento aria (qualità dell'aria)	ARPAM	Atmosfera	Quinquennale	1	-



B.4 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni che, nel rispetto del comma 12 del medesimo articolo, vengono di seguito indicate:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
2. Autorizzazione allo scarico [provvedimento n. 8/60 del 28/4/2011 rilasciato dal TENNACOLA S.p.A.] - (Capo II Titolo IV Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (Art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



ALLEGATO C

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;
- **D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36** “*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti*”;
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- **L.R. 12 ottobre 2009, n. 24** “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- **D.G.R. n. 1547 del 5 ottobre 2009** “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- **Piano regionale di Gestione dei rifiuti** approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999;
- **Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti** approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 208 del 17/12/2002 (pubblicato sul supplemento n. 14 al B.U.R.M. n. 44 del 15/5/2003);
- **Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti: aggiornamento Piano di gestione dei rifiuti urbani** – Programma di gestione dei rifiuti speciali approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 76 del 19/5/2005 (pubblicato sul B.U.R.M. n. 7 del 13/1/2006).

PROCEDIMENTO

Procedura di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di un impianto di discarica (D1) per rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003; di un impianto di trattamento chimico-fisico (D9) del percolato, di un impianto di stoccaggio rifiuti (R13 e D15). L’esercizio dell’impianto di recupero (R1) del biogas della discarica verrà autorizzato, con procedura semplificata di cui all’articolo 216 dello stesso decreto, ad altro soggetto.

L’impianto è munito di registrazione EMAS e ISO 14001. Unitamente alla domanda di rinnovo dell’A.I.A., è stata richiesta la modifica di alcune prescrizioni contenute nell’autorizzazione vigente. E’ costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi, un depuratore chimico fisico del percolato, un impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas, un centro di messa in riserva, un deposito preliminare ed un centro di trasferimento di rifiuti non pericolosi.

L’evoluzione storica dell’impianto parte da quando nel 1989 la discarica venne messa in sicurezza con la realizzazione di un progetto di adeguamento approvato dalla Regione Marche, sino al rilascio dell’A.I.A. avvenuto nel 2007. Successivamente, con atti separati, è stata approvata l’individuazione di un’area da adibire al conferimento dei rifiuti stabilizzati non pericolosi derivanti dalla bonifica dell’area ex FIM di Porto Sant’Elpidio e, quindi, la classificazione in sottocategoria della restante porzione di discarica ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. 3 agosto 2005 (sostituito dal DM 27 settembre 2010). Con nota datata 28/6/2011 (assunta al prot. n. 26961 del 30/6/2011), l’impresa in oggetto comunicava che dal 29 giugno 2011 iniziava, presso la discarica di rifiuti non pericolosi, il conferimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica in corso presso l’impianto ex FIM di Porto Sant’Elpidio.

Il presente procedimento di rinnovo di A.I.A. rinnova e /o sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 9/VAA_08 del 30/1/2007 recante "L.R. 07/04 artt. 9 e 11; D.Lgs. 59/05 - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale";
- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 63/VAA_08 del 28/6/2007 recante "L.R. 7/2004, D.Lgs. 59/2005. - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Decreto n. 9/VAA_08 del 30/01/07, dichiarazione di non sostanzialità e modifiche al decreto";
- Determinazione del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 6860/GEN del 30/11/2007 recante "D.Lgs n. 152/06 - D. Lgs n.36/03. Individuazione area di conferimento dei rifiuti stabilizzati derivanti dalla bonifica dell'area ex FIM presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Castellano nel comune di Porto S.Elpidio";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 439/GEN – 38/SET del 4/5/2010 recante "Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio":
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente all'introduzione del codice CER 200133* (batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie);
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801);
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito (D1) in discarica per rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 040106 (fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo).
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1129/GEN – 81/SET del 5/10/2010 recante "Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2010";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN – 83/SET del 6/10/2010 recante "D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M 3/8/2005. "Richiesta sottocategoria per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1535/GEN – 101/SET del 16/12/2010 recante "D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio":
 - modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;
 - la modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;
 - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio con l'introduzione delle operazioni di trasferimento di rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, con le modalità e nel rispetto delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici approvati con il presente atto, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti: CER 150101 – carta (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150102 – plastica (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150106 – multimateriale (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi;
 - modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio;
 - modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio.



- Determinazione dirigenziale n. **1095/GEN – 49/SET** del **3/8/2011** recante “*D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio*” con la quale vengono specificate alcune modifiche non sostanziali, preventivamente autorizzate dagli enti competenti, con lo scopo di migliorare e ottimizzare il lavoro di gestione delle varie attività esercitate, consistenti in:
 - a) *prosecuzione paratia già realizzata a protezione dell'impianto di biogas;*
 - b) *realizzazione collettore fognario a servizio della discarica;*
 - c) *distributore carburante a servizio mezzi aziendali e relativa cisterna di stoccaggio;*
 - d) *ampliamento palazzina uffici e posizionamento container per servizi;*
 - e) *riposizionamento serbatoio GPL;*
 - f) *modifica collettore di adduzione del percolato all'impianto chimico-fisico.*
- Determinazione dirigenziale n. **1248/GEN – 60/SET** del **19/9/2011** recante “*Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011*”.
- Determinazione dirigenziale n. **1416/GEN – 75/SET** del **20/10/2011** – recante “*Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011 – INTEGRAZIONE*”.
- **Autorizzazione n. 8/60 del 28/4/2011** rilasciata dal TENNACOLA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Nel corso dell'iter del presente procedimento di rinnovo A.I.A., l'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l ha fatto pervenire le ulteriori seguenti istanze:

1. richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A. con nota del **16/1/2012**, assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012, relativamente allo stoccaggio dei rifiuti organici e di quelli provenienti dallo spezzamento presso l'area già autorizzata come stazione di trasferimento. Al riguardo sono allegati i seguenti elaborati:
 - a. Elab. A – Relazione;
 - b. Tav. 1 – Planimetria generale;
 - c. Tav. 2 – Planimetria aree di intervento (stato attuale);
 - d. Tav. 3 - Planimetria aree di intervento (stato modificato).
2. comunicazione ai sensi del punto 3 della Determina dirigenziale n. 83 del 6/10/201 (Reg. Gen. n. 1133/GEN) circa la necessità di mantenimento dei limiti autorizzati in deroga ai sensi dell'ex art. 10 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (sostituito dal D.M. 27/9/2010), allegando la seguente documentazione:
 - a. Relazione tecnica.

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione	Discarica Castellano
Richiedente	ECO ELPIDIENSE S.r.l.
Rappresentante legale	Mauro De Angelis
Località	Località Castellano . Str. Prov.le Corvese, 40
Comune	Porto Sant'Elpidio
Provincia	Fermo



Estremi catastali	Foglio n. 9 di Porto Sant'Elpidio - particelle n. 1,2,3,4,5,11,12,64,67,68,69,71,72,73.
Codice attività A.I.A.	• 5.3 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 • 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006
Tipologia attività	• Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi D9, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; • Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Classificazione	• Impianto di trattamento chimico-fisico D9 del percolato; • Discarica per rifiuti non pericolosi.
Capacità produttiva massima	• Impianto di trattamento D9: - Potenzialità massima: 175.200 metri cubi anno (20 mc/h x 24 ore x 365 g.); - Potenzialità effettiva attuale: 43.800 metri cubi anno (20 mc/h x 6 ore x 365 g.) = 120 metri cubi giorno. • Operazione di smaltimento D1: capacità residua di 125.700 metri cubi stimati al 31/8/2011 (di cui circa 35.000 metri cubi relativi alla porzione di discarica destinata ai rifiuti stabilizzati provenienti dall'insediamento industriale ex FIM di Porto Sant'Elpidio).
Durata discarica	4 anni circa
Superficie interessata	Area complessiva corpo discarica: mq. 98.000; Vasche impermeabilizzate: mq. 56.000
Coordinate Gauss - Boaga	x 2415710 ; E; y 4789520 N

ISTRUTTORIA

Con nota datata 28/7/2011, pervenuta il 29 luglio 2011 (assunta al prot. n. 31550, l'impresa **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** presentava a questa Provincia, quale autorità competente, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza (30/1/2012) dell'autorizzazione vigente, la richiesta di RINNOVO in oggetto, corredata della seguente documentazione:

- Elab. A – Relazione Tecnica;
- Elab. B. – Relazione valutazione impatto acustico;
- Tav. 1 – Planimetria generale.

Con nota prot. n. 33483 del 12/8/2011, questo Settore, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle modalità e criteri indicati nella

delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1547 del 5/10/2009, ai fini dell'avvio del procedimento, chiedeva, di trasmettere, entro 45 giorni, alcuni documenti integrativi.

Con nota prot. n. 33109 del 11/8/2011, pervenuta il 17/8/2011 assunta al prot. 33577, L'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale trasmetteva la Relazione Finale Ispettiva condotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente l'impianto in oggetto, da cui risulta che l'impresa "ha sostanzialmente ottemperato a quanto previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con Decreti del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 9/VAA_08 del 30/1/2007 e n. 63/VAA_08 del 28/6/2007

L'impresa faceva pervenire la seguente documentazione richiesta con nota datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data:

- Copia Autorizzazione AIA_9_VAA_08 del 30.01.2007Copia autorizzazioni varie
- A_bis Relazione tecnica
- B1 Relazione acustica comparativa
- Dichiarazione ambientale 2010-2013
- Tav1_bis - Planimetria generale
- Tav2_Parametri monitoraggio
- Tav3 - Calcolo volumi residui
- Tav4_Planimetria monitoraggio acque profonde

Con nota prot. n. 41979 del 17/10/2011 questo Settore comunicava l'avvio del procedimento e convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il 22/11/2011, invitando, oltre al soggetto richiedente, anche il Comune di Porto Sant'Elpidio, l'ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo, l'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale; l'ASUR – Z.T. n. 11 di Fermo e il TENNACOLA S.p.A.

Nella successiva seduta 15/12/2011 la Conferenza dei Servizi richiedeva all'impresa alcune integrazioni.

L'impresa, ottemperando a quanto sopra richiesto, faceva pervenire, con nota datata 16/2/2012, pervenuta il 17/2/2012 assunta al prot. n. 6322 del 20/2/2012, la seguente documentazione:

- Allegato 1 – Sollevamenti
- Allegato 2 – Parametri
- Studio di rischio
- Monografie capisaldi rilievo topografico
- 5a - Rete fognaria tratto ovest
- 5b – rete fognaria tratto est

Con nota prot. n. 248 del 12/3/2012, pervenuta il 15/3/2012 al prot. n. 10155, l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR MARCHE Area vasta n. 4 di Fermo, rilascia il proprio parere in merito alla richiesta di rinnovo "*... non si evidenzia un impatto sulla qualità ambientale tale da determinare un rischio per la salute pubblica*".

L'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area vasta n. 4 – Dipartimento di prevenzione di Fermo faceva pervenire, inoltre, la nota prot. n. 1412 del 25/2/2012 relativa ad una serie di sopralluoghi finalizzati a monitorare le zone circostanti l'area della discarica a seguito di segnalazione di esalazioni maleodoranti, senza tuttavia rilevare inconvenienti.

Con nota prot. n. 21479 del 28/5/2012, il Servizio Impiantistica Regionale dell'ARPAM, relativamente alla richiesta di rinnovo dell'A.I.A., ha reso noto che, oltre a precisare che esula dalle



proprie competenze l'espressione di parere sulle modifiche sostanziali e che nell'ambito delle procedure di rinnovo non partecipa alle conferenze di servizi e ritiene che *"l'impresa Eco Elpidiense S.r.l. per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo debba seguire, anche successivamente al rinnovo A.I.A., le stesse modalità di esecuzione del monitoraggio della discarica dell'impianto di trattamento rifiuti D9 fin qui adottate"*.

Con nota datata e pervenuta il 1/8/2012, assunta al prot. n. 28946 del 2/8/2012, l'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. ha trasmesso una formale scrittura sottoscritta, il 31 luglio 2012, fra le due imprese interessate – la Eco Elpidiense S.r.l. (gestore e proprietario discarica) e la Eco Energia S.r.l. (gestore impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto dalla discarica) - con la quale vengano disciplinate le reciproche incombenze. Nello specifico, viene stabilito che resta in capo all'impresa Eco Elpidiense S.r.l. la responsabilità tecnica, gestionale e penale dei dispositivi di captazione del biogas e del funzionamento della torcia; mentre, all'impresa Eco Energia S.r.l. viene affidata la responsabilità tecnica, gestionale e penale dell'impianto di valorizzazione energetica e delle sottostazioni del biogas.

La Conferenza dei Servizi, dopo aver effettuato n. 5 sedute (tenutesi il 22/11/2011, il 15/12/2011, il 13/3/2012, il 30/3/2012 ed il 29/5/2012), un sopralluogo effettuato presso l'impianto il 15/12/2011 ed un tavolo tecnico svoltosi il 12/7/2012, concludeva i lavori nella riunione definitiva del 2 agosto 2012, **esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel corso delle diverse sedute.**

In sintesi si riportano di seguito le osservazioni e le conclusioni salienti scaturite nel corso delle sedute della Conferenza:

- In merito alla richiesta di modifica non sostanziale pervenuta il 16/1/2012, riguardante la variazione della disposizione del centro di trasferta, del contenitore per l'umido proveniente dalla raccolta differenziata, e l'inserimento di due container per il deposito dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, come riportato nella planimetria allegata all'istanza, la conferenza ritiene di non dover eccepire nulla in merito, suggerendo, altresì, che fra gli elaborati finali approvati dovrà essere compresa una planimetria generale dell'impianto riportante tutte le modifiche autorizzate.
- Si prescrive la realizzazione di un altro pozzo per la determinazione del "bianco" relativo all'acquifero posto alla quota mt. 70 s.l.m. e di un pozzo posto a valle della discarica.
- Si approva la realizzazione di una vasca, descritta nell'analisi di rischio, confermandone la sua efficacia come "vasca di equalizzazione" nella quale non deve mai verificarsi una "fase di stallo"; tale opera si inserisce nell'ottica di miglioramento dell'impianto, garantendo un apporto quantitativo costante presso l'impianto D8 di Via Mazzini, migliorandone l'efficienza depurativa. La prevista nuova vasca di equalizzazione del percolato, che garantirà un flusso quali-quantitativamente più costante, è da considerarsi come parte integrante del processo di depurazione dell'impianto chimico-fisico D9 situato presso la discarica.. Essa verrà posizionata a monte della sezione di scarico del depuratore per consentire un più efficace controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura, e sarà realizzata interrata e coperta al fine di mitigare eventuali impatti della stessa.
- A tale riguardo, l'impresa è tenuta a presentare i necessari elaborati grafici e tecnici della stessa in coerenza con lo spirito informatore della procedura di A.I.A. che propone l'introduzione progressiva



di elementi migliorativi dello stato dell'ambiente con l'attuazione delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

- La torcia (sia per funzioni di emergenza che per funzioni ordinarie) deve possedere comunque le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) e che, pertanto, il provvedimento di rinnovo dell'A.I.A. dovrà contenere anche una specifica prescrizione che, nell'incertezza, stabilisca l'adeguamento della torcia entro sei mesi dal rinnovo dell'A.I.A..
- In ordine al mantenimento nell'autorizzazione della sottocategoria di discarica e di alcuni parametri in deroga (concentrazione di sostanza secca), viene data lettura della nota prot. n. 14864 del 11/4/2012 dell'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno che nella sostanza, ribadisce il proprio parere prot.n. 37636 del 23/9/20410 ritenendo l'istanza non valutabile dal punto di vista tecnico. La Conferenza, valutato il suddetto parere ARPAM, ed alla luce del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 10 del D.M. 27/9/2010, circa la deroga sul limite della concentrazione della sostanza secca, propone di confermare i limiti già imposti con precedenti autorizzazioni provinciali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 27/9/2010, e dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 10 del medesimo decreto
- Dall'esame di un elaborato per determinare l'incidenza della sommatoria degli impianti afferenti al depuratore D8 in località Via Mazzini di Porto Sant'Elpidio, presso il quale vengono conferiti anche i reflui prodotti dall'impianto chimico-fisico (D9) della discarica si deduce che dal detto impianto (D9) possono essere condotti reflui presso l'impianto (D8) di Via Mazzini per un quantitativo pari a 3.400 ab/eq. L'aumento previsto della capacità di trattamento dell'impianto chimico-fisico (D9) passerà da 120 mc/giorno (quantità giornaliera corretta con decreto n. 63 VAA_08 del 28/6/2007) a 240 mc/giorno solo dopo che sarà stato realizzato l'ampliamento dell'impianto D8 in Via Mazzini.
- Per garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso viene utilizzato un registro giornaliero dove vengono riportate tutte le operazioni ed i dati relativi al trattamento chimico-fisico. L'impresa si impegna a trasmettere all'ARPAM copia digitale di detto registro.
- Le prescrizioni dell'A.I.A. vigente (Decreto n. 9/VAA_8 del 30/1/2007) vengono modificate come di seguito riportato:
 - circa la prescrizione **46)** si precisa che l'impianto è allacciato alla pubblica fognatura e recapita presso l'impianto D8 di Via Mazzini; i rifiuti devono essere trattati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto cui sono destinati;
 - circa la prescrizione **53)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Il gestore deve rapportare giornalmente le eventuali protezioni perimetrali, predisposte per il contenimento della dispersione eolica dei rifiuti, al livello del piano di conferimento, adottando adeguate forme di protezione passiva, in modo tale da trattenere i materiali leggeri evitando che escano fuori dal perimetro della discarica"*;
 - circa la prescrizione **58)** il testo viene sostituito dal seguente: *"il gestore deve mantenere a disposizione un campionatore automatico all'uscita dell'impianto di depurazione, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici."*;
 - circa la prescrizione **60)** nella relativa tabella viene modificata la frequenza del monitoraggio dei solventi nelle acque sotterranee *da trimestrale ad annuale*. Dalla medesima tabella vengono stralciati i parametri della matrice *emissioni gassose e qualità dell'aria* relativi a *"prodotti da combustione biogas"* e viene stralciata la matrice *"energia"* (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del



d.lgs. n. 152/2006). Infine, l'analisi merceologica viene disposta soltanto per i rifiuti urbani in ingresso (considerato che per i rifiuti speciali occorre far riferimento alle norme di cui al D.M. 27 settembre 2010);

- la prescrizione **61)** viene parzialmente stralciata (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006); tuttavia, dovranno essere stabiliti i limiti in caso di combustione in torcia, come stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
- il testo della prescrizione **64)** viene sostituito dal seguente: *"a monte dell'impianto di valorizzazione energetica dovrà essere previsto uno o più misuratori in continuo di portata, di metano e di ossigeno tali da garantire almeno 3 letture al giorno. La torcia dovrà essere dotata di un conta ore di funzionamento. I dati delle registrazioni dei suddetti parametri (ore di funzionamento, portata, ossigeno e metano) dovranno essere comunicati semestralmente"*;
- la prescrizione **65)** viene stralciata (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006);
- circa la prescrizione **66)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Per le acque meteoriche e di ruscellamento devono essere previsti controlli in occasione di eventi meteorici di eccezionale entità; i controlli devono essere eseguiti sia a valle che a monte della discarica"*;
- circa la prescrizione **69)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di contaminazione delle acque sotterranee, i risultati delle campagne effettuate sulle acque sotterranee devono essere elaborati, individuando il trend con determinazione dei valori minimi/medi/massimi di concentrazione dei parametri monitorati. In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee presenti nel sito "Castellano" riscontrate nei primi 6 mesi dell'anno 2012, deve essere verificato il trend dei seguenti analiti: COD, Nichel, Arsenico, Piombo, Cromo tot e Ammoniaca. La "soglia di allarme" è rappresentata dal valore mediato fra la media individuata nel trend dell'anno precedente ed il limite massimo prescritto dalle norme vigenti relativamente a ciascun analito. Qualora si riscontrino valori superiori a tale "soglia di allarme" l'impresa deve dare comunicazione alla Provincia quale "Autorità Competente" ed all'ARPAM ed avviare apposita indagine per determinare le cause di tale superamento. Gli esiti di detta indagine dovranno essere, tempestivamente, trasmessi alla Provincia ed all'ARPAM."*
- circa la prescrizione **70)** relativamente ai rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) si modifica la frequenza dei prelievi per il parametro "solfati SO_4 " da *mensile* a *trimestrale*; rimane mensile la frequenza dei prelievi per il parametro "tensioattivi totali" almeno per un anno salvo l'accertamento di ulteriori riscontri di non conformità; si applica la deroga circa il parametro "Cloruri" da *1200 mg/l* a *4000 mg/l* (in quanto già autorizzata dal soggetto gestore la pubblica fognatura e non avendo riscontrato anomalie e/o superamenti allo scarico finale del depuratore D8 di Via Mazzini); alla nota (2) della prescrizione è aggiunta la seguente frase: *"... alla luce del fatto che il carico organico residuo di trattamento nel recapito finale di Via Mazzini è stimato in 3.400 ab/eq"* (tale considerazione scaturisce dalla sommatoria del carico organico in ingresso all'impianto D8 di Via Mazzini);
- circa la prescrizione **71)** le metodiche per la determinazione quantitativa dei parametri indicati nella tabella di cui alla prescrizione 70) sono quelle indicate dal Decreto n. 8/VAA del 26/1/2012 della Regione Marche (previa conferma dell'applicabilità delle stesse alla gestione dei rifiuti);
- la prescrizione **72)** viene stralciata in quanto l'allaccio alla pubblica fognatura è già stato effettuato, e il provvedimento di A.I.A. sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico;
- circa la prescrizione **75)** si modifica, relativamente allo "stato delle vasche e delle tubazioni che trasportano liquidi", la frequenza del controllo da *settimanale* a *mensile*.
- circa la prescrizione **78)** dopo le parole *"Entro il 30 aprile di ogni anno,"* vengono stralciate le parole *"a decorrere dal 30 maggio 2007,"*;



- circa la prescrizione 79) dopo le parole *“Entro il 31 dicembre di ogni anno,”* vengono stralciate le parole *“a partire dal 31 dicembre 2007,”*; viene inoltre stralciata la seguente frase; *“Per i controlli relativi all’anno 2007 il calendario deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di emissione del presente atto”*;
- la prescrizione 81) viene stralciata.

Calcolo garanzie finanziarie:

- per l’esercizio delle operazioni di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (D1) il soggetto autorizzato deve prestare le garanzie finanziarie determinate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008 per la discarica, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”*;

Gli importi di tali garanzie finanziarie per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura sono determinati sulla base delle valutazioni già effettuate in fase di approvazione del piano d’adeguamento come successivamente ratificato con il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 9/VAA_08 del 30/1/2007. Gli importi sono i seguenti:

- a) €. 2.971.195,00 per la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/03, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell’autorità competente e comunque, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003;
- b) €. 5.291.843,00 per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell’autorità competente e comunque per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 36/03.

- per l’esercizio dell’impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi D9 il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. Applicando il punto n. 5, dell’allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio: $(120 \times 12) = \text{€} 1.440,00$. Per cui si applica il minimo previsto di €. 75.000,00 (settantacinquemila);

- per l’esercizio delle operazioni di:
 - deposito preliminare (D15) per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani da raccolta differenziata;
 - operazioni di trasferimento di rifiuti non pericolosi;

il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie.

Per le operazioni D15 (mc. 224) e per la trasferimento (mc.230): $\text{ton. } 454^{(*)} \times 100 \text{ €/ton.} = \text{€} 45.400,00$.

Per le operazioni R13 di rifiuti speciali: $(\text{mc. } 31 + \text{mc. } 263) = \text{mc. } 294 \rightarrow 294^{(*)} \times \text{€} 100/\text{ton.} = \text{€} 29.400,00$.

Per le operazioni di R13 di rifiuti pericolosi: $(\text{mc. } 6) \rightarrow 6 \times \text{€/ton. } 210^{(*)} = \text{€} 1.260,00$.

Importo complessivo di €. 76.060,00 (settantaseimilasessanta);



(*) *Per semplificazione del calcolo si considera il valore equivalente: mc. 1 = ton. 1.*



Calcolo oneri istruttori - Applicazione della D.G.R. n. 1547 del 5 ottobre 2009:

ANAGRAFICA COMPLESSO	
DENOMINAZIONE	DISCARICA CASTELLANO
PROVINCIA	FERMO
COMUNE	PORTO SANT'ELPIDIO
VIA	Str. Prov. CERVESSE, 40
ATTIVITA' IPPC PRINCIPALE	5,4
ATTIVITA' IPPC SECONDARIA	3,3

TIPOLOGIA DI ISTRUTTORIA	
1 IMPIANTO ESISTENTE	4
2 IMPIANTO NUOVO	
3 MODIFICA SOSTANZIALE	
4 RINNOVO	

PROCEDIMENTI CORRELATI	
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA/VIA	NO
PROCEDIMENTO D.LGS 334/99 E S.M.I.	NO

CALCOLO DI C ₀	
tipologia impianto	1, 2, 3 o 4
1 - Grande impresa	2
2 - Media impresa	
3 - Piccola impresa	
4 - Allevamenti e micro imprese	

CALCOLO DI C _{AMB}	
N. di emissioni in atmosfera	1
N. di inquinanti	4

calcolo C₀ C 1.500

calcolo C_{AMB} C 800

CALCOLO DI C _{DIS}	
N. di scarichi	2
N. di inquinanti	13

calcolo C_{DIS} C 7.500

COMPONENTI AMBIENTALI	
Ulteriore componente ambientale da considerare	
Ulima acustico	NO
Tateia quantitativa della risorsa idrica	SI
Campi elettromagnetici e valutazioni energetiche	NO
Odori	SI
Sicurezza del territorio	SI
Ripristino ambientale	SI

TOTALE Comp.Amb. C 3.500

Rifiuti pericolosi e non pericolosi	
1 - primo rilascio dell'AIA (Impianti nuovi e esistenti) o nuova AIA a seguito di modifica sostanziale	1, 2 o 3
2 - primo rilascio dell'AIA (Impianti nuovi e esistenti) o nuova AIA a seguito di modifica sostanziale e valutazioni di impatto ambientale secondo legge e norme di settore, etc.	3
3 - rinnovo dell'AIA	

calcolo C_{gr,ne} C 150

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	
Sistema di Gestione Ambientale	
Certificazione ISO 14001	SI
Registrazione Regolamento EMAS	SI

C_{gr,ne} C 3.885

PRESENTAZIONE DOMANDA

Modalità di presentazione dell'istanza	
1 - Presentata secondo le specifiche dell'A.C. ed in formato elettronico	2
2 - Con copia informatizzata	

C_{gr,ne} C 350

COEFFICIENTI CORRETTIVI	
K1	2,00
K2	1,00
K3	1,00
K4	0,50

SCONTI TOTALE C 4.235

CALCOLO TARIFFA	
T istruttoria	8715
T finale	4358

I° Acconto versato ai sensi della DGR 1480 del 02/6/2002	
0 euro (NON VERSATO)	0
1000 euro (microimprese e allevamenti)	
2000 euro (piccole imprese)	
4000 euro (medie imprese)	
8000 euro (grandi imprese)	

II° Acconto versato ai sensi della DGR 770 del 06/7/2004	
0 euro (NON VERSATO)	0
1000 euro (microimprese e allevamenti)	
2000 euro (piccole imprese)	
4000 euro (medie imprese)	
8000 euro (grandi imprese)	

ACCONTO C 0

TARIFFA DA PAGARE (saldo)	C 4.387,50
---------------------------	------------



